

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1167)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, BALDINI, MAZZOLI e PATRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1973

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1962, n. 2139, relativo all'istituzione del-
l'Istituto professionale per il commercio di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende sanare alcune gravi spe-
requisizioni venutesi a creare tra gli insegnan-
ti dell'Istituto professionale per il commer-
cio di Trieste.

Il decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1962, n. 2139 (istituzione di un
Istituto professionale di Stato per il com-
mercio in Trieste) trasformava la scuola tec-
nica commerciale statale, annessa all'Istituto
tecnico commerciale « G. R. Carli » di Trie-
ste, in istituto professionale per il com-
mercio.

L'articolo 9 di detto decreto stabiliva gli in-
segnamenti da impartire nell'Istituto stesso.

Ai sensi dell'articolo 19 il personale do-
cente di ruolo in servizio nell'Istituto pro-
fessionale e che, per l'attività svolta, avesse
dimostrato particolare competenza e perizia
nelle mansioni esercitate, poteva essere in-
quadrato nell'organico dell'Istituto profes-
sionale su proposta del Consiglio di ammi-
nistrazione, previo parere di una commis-
sione tecnica nominata dal Ministero della
pubblica istruzione, la quale doveva sotto-
porre il suddetto personale ad un apposito
colloquio su argomenti attinenti al posto
da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inqua-
dramento doveva essere collocato nel posto
previsto nella tabella organica annessa al
citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 2139, conservando i diritti acquisiti
di carriera e di stipendio previsti dall'arti-
colo 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923,
n. 1054.

Alcuni insegnanti (due di italiano, storia e
geografia, quattro di materie tecniche com-
merciali, uno di francese, immessi in ruolo
speciale transitorio nella cessata scuola tec-
nica ai sensi della legge speciale per Trieste
13 marzo 1958, n. 248) hanno naturalmente
continuato a prestare servizio nell'Istituto
professionale.

L'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2139,
non faceva alcuna distinzione tra personale
di ruolo ordinario e ruolo speciale transito-
rio, ma recitava testualmente: « il personale
direttivo e insegnante di ruolo ». Ora, il
ruolo speciale transitorio è un ruolo. E gli
insegnanti in questione, che dovevano costi-
tuire l'ossatura del nuovo Istituto, posse-
devano tutti i requisiti richiesti dall'arti-
colo 19. Senonchè al colloquio necessario

per l'inquadramento nel ruolo A dell'Istituto professionale è stato sottoposto solamente il personale docente di ruolo ordinario, secondo la tabella organica annessa al suddetto decreto che è stata compilata, evidentemente per errore, trascurando del tutto gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, ma tenendo conto esclusivamente dei docenti di ruolo ordinario allora in servizio.

Dato il numero delle classi dell'Istituto professionale c'era, e c'è ancora sempre, la possibilità dell'inquadramento nei suoi ruoli dei docenti finora ingiustamente trascurati i quali, ai sensi della legge speciale per Trieste n. 1523 del 30 dicembre 1965, sono stati tutti

immessi in ruolo ordinario ma, pur continuando ad essere utilizzati nell'Istituto professionale, senza fare parte dell'organico, sono ancora di ruolo B.

L'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2139, ha determinato quindi, come sopra ricordato, tra insegnanti di uno stesso istituto, tutti con una brillante carriera al loro seguito, gravi discriminazioni, che la presente disposizione riparatrice si propone di sanare definitivamente.

Per tali motivi, onorevoli senatori, si auspica l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2139 (istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Trieste), viene apportata la seguente modifica:

Qualifica	Numero dei posti
Cattedre di insegnamento (ruolo A)	14

Art. 2.

Al personale di ruolo speciale transitorio, in servizio alla data del 1° ottobre 1962, presso l'Istituto professionale di Stato per il commercio in Trieste, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.